

181. INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (Prevenzione degli)

A) Norme generali per la prevenzione degli infortuni

D.Lgs. 25-11-1996 n. 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee ^(1/circ).

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

^(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*: [Circ. 26 maggio 1997, n. 600524](#);

- *Ministero dell'interno*: Circ. 19 maggio 1997, n. P1066/4167sott.17.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della [Costituzione](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#), e successive modifiche;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#), e successive modifiche;

Vista la [legge 17 aprile 1989, n. 150](#), e successive modifiche;

Visto il [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), come modificato dal [decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242](#);

Vista la [legge 22 febbraio 1994, n. 146](#), ed in particolare gli articoli 1 e 34 e gli allegati A e B;

Vista la [legge 6 febbraio 1996, n. 52](#), ed in particolare l'articolo 6, comma 3;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886](#), e successive modifiche;

Vista la direttiva n. 92/91/CEE Consiglio del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I - Campo di applicazione

I. Attività soggette.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall'articolo 2 del [regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) ⁽²⁾, e successive modifiche.

2. Le norme del presente decreto si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del [regio decreto n. 1443 del 1927](#) ⁽²⁾, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

3. Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui al [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#) ⁽³⁾, e successive modifiche, e al [D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886](#) ⁽⁴⁾, e successive modifiche, all'articolo 11 della [legge 30 luglio 1990, n. 221](#) ⁽⁵⁾, al [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#) ⁽⁶⁾, come modificato dal [decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242](#) ⁽⁷⁾, di seguito complessivamente denominato [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽⁶⁾.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province

autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

(2) Riportato alla voce Miniere, cave e torbiere.

(2) Riportato alla voce Miniere, cave e torbiere.

(3) Riportato al n. E/II.

(4) Riportato al n. E/IV.

(5) Riportata alla voce Miniere, cave e torbiere.

(6) Riportato al n. A/XXXVIII.

(7) Riportato al n. A/XL.

(6) Riportato al n. A/XXXVIII.

2. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono le attività di cui all'articolo 1, compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro, la viabilità interna a servizio dell'attività stessa, le discariche, nonché le altre aree di deposito, con l'esclusione, per le attività condotte mediante perforazione, delle aree di magazzinaggio e deposito non direttamente connesse alle attività stesse;

b) titolare: l'imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava;

c) sorvegliante: persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.

3. Vigilanza.

1. Ai sensi delle norme vigenti:

a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'articolo 9 della [legge 9 dicembre 1986, n. 896](#) ⁽⁸⁾, nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'articolo 8 della stessa [legge n. 896 del 1986](#) ⁽⁸⁾, la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Quando l'autorità di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁹⁾, i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro.

[\(8\)](#) Riportata alla voce Idrocarburi.

[\(8\)](#) Riportata alla voce Idrocarburi.

[\(9\)](#) Riportato al n. E/II.

4. Esercizio della vigilanza.

1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estrattive.

2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a disposizione le notizie, i dati nonché, per le attività in mare, i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro.

3. Nell'esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi hanno facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle Capitanerie di Porto.

5. Misure generali di tutela.

1. Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dall'articolo 3 del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽¹⁰⁾, sono le seguenti:

a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori;

b) i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro;

c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;

- d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;
- e) devono essere svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;
- f) i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci;
- g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme;
- h) i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento;
- i) i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso;
- l) per attività condotte per perforazione, ove necessario, determinate attrezzature devono poter essere azionate per comando a distanza a partire da apposite postazioni; tali attrezzature devono includere i sistemi di isolamento e le valvole di scarico ai pozzi, impianti e condotte;
- m) ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento;
- n) le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate devono essere verificate periodicamente.

(10) Riportato al n. A/XXXVIII.

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

6. Documento di sicurezza e di salute.

1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽¹⁰⁾ prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato «DSS».
2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽¹¹⁾, indica quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.
3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti.
4. Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza:
 - a) il DSS prima dell'inizio delle attività;

b) gli aggiornamenti del DSS.

[\(10\)](#) Riportato al n. A/XXXVIII.

[\(11\)](#) Riportato al n. A/XXXVIII.

7. *Obblighi.*

1. Il datore di lavoro:

a) designa il sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori;

b) trasmette la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 11, del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) [\(11\)](#) anche all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 3.

2. Nell'ambito degli obblighi previsti dal presente decreto, il titolare non può delegare quelli previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

[\(11\)](#) Riportato al n. A/XXXVIII.

8. *Riunione di prevenzione e protezione dai rischi.*

1. La riunione periodica di cui all'articolo 11 del [decreto legislativo, n. 626 del 1994](#) [\(11\)](#) deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.

2. Nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti.

3. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, ai documenti di cui agli articoli 6 e 9.

4. Il datore di lavoro trasmette all'Autorità di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.

[\(11\)](#) Riportato al n. A/XXXVIII.

9. *DSS coordinato.*

1. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, l'articolo 7 del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) [\(11\)](#), si applica limitatamente al comma 1, lettera a).

2. Nei casi di cui al comma 1:

a) ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽¹¹⁾;

b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall'articolo 10, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;

c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.

⁽¹¹⁾ Riportato al n. A/XXXVIII.

⁽¹¹⁾ Riportato al n. A/XXXVIII.

10. Contenuti del DSS.

1. Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;

b) mezzi di evacuazione e salvataggio;

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;

d) sorveglianza sanitaria;

e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;

f) manutenzione del materiale di sicurezza;

g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;

i) esercitazioni di sicurezza;

l) aree di deposito;

m) stabilità dei fronti;

n) armature di sostegno;

- o) modalità della ventilazione;
- p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;
- q) evacuazione del personale;
- r) organizzazione del servizio di salvataggio;
- s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;
- t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;
- u) impiego dell'uso di esplosivo;
- v) eventuale programma di attività simultanee;
- z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;
- aa) misure specifiche per impianti modulari;
- bb) comandi a distanza in caso di emergenza;
- cc) indicazione dei punti sicuri di raduno;
- dd) disponibilità della camera iperbarica;
- ee) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:

- a) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.
-
-

11. Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive.

1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di:

- a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;
 - b) impedire la formazione, l'accumulo e l'innesco di atmosfere esplosive o nocive alla salute.
-
-

12. Mezzi di evacuazione e di salvataggio.

1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

13. Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme.

1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

14. Informazione dei lavoratori.

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I, capi V e VI, del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽¹²⁾, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza vengano informati delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

2. Ove su uno stesso luogo di lavoro siano presenti due o più rappresentanti per la sicurezza appartenenti a diverse aziende, essi possono costituire una struttura di coordinamento.

⁽¹²⁾ Riportato al n. A/XXXVIII.

15. Sorveglianza sanitaria.

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo I del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽¹²⁾ i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 93 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽¹³⁾ e all'articolo 64 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979](#) ⁽¹⁴⁾ nonché quelle di cui al titolo XVI del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽¹³⁾.

3. La sorveglianza sanitaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 è attuata dal medico competente in conformità agli articoli 16 e 17 del [decreto legislativo, n. 626 del 1994](#) ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Riportato al n. A/XXXVIII.

⁽¹³⁾ Riportato al n. E/II.

(14) Riportato al n. E/IV.

(13) Riportato al n. E/II.

(12) Riportato al n. A/XXXVIII.

Capo III - Norme generali

16. Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

1. La Commissione di cui all'articolo 393 del [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](#) ⁽¹⁵⁾, come sostituito dall'articolo 26 del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽¹²⁾, è integrata, per le questioni riguardanti le attività estrattive, da:

a) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere;

b) due Ingegneri Capi degli uffici periferici della Direzione generale delle miniere designati dal Direttore generale delle miniere.

2. Alla copertura degli oneri relativi alle spese di missione per il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

(15) Riportato al n. A/II.

(12) Riportato al n. A/XXXVIII.

17. Modifiche all'articolo 83 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979](#) ⁽¹⁴⁾.

1. ⁽¹⁶⁾.

2. ⁽¹⁷⁾.

3. Alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

(14) Riportato al n. E/IV.

(16) Aggiunge il n. 12-bis all'art. 83, comma 1, L. 24 maggio 1979, n. 886, riportata al n. E/IV.

(17) Modifica il comma sesto dell'art. 83, L. 24 maggio 1979, n. 886, riportata al n. E/IV.

18. Trasmissione documentazione.

1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione.
2. Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS.
3. I piani di emergenza, nei casi di possibile coinvolgimento della popolazione, devono essere trasmessi all'autorità di protezione civile.

19. Sistemazione dei luoghi di lavoro.

1. Nei luoghi di lavoro le sostanze o i depositi pericolosi devono essere asportati o tenuti sotto controllo per il tempo necessario in modo che non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 50 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽¹³⁾, per i posti di lavoro occupati da lavoratori isolati dagli altri occorre prevedere un'idonea sorveglianza o un collegamento con adeguati mezzi di comunicazione.

⁽¹³⁾ Riportato al n. E/II.

20. Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio.

1. ⁽¹⁸⁾.
2. ⁽¹⁹⁾.
3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.
4. Il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.
5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.
6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.
7. Il comma 1 dell'articolo 50 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽¹³⁾ si applica a tutte le attività estrattive di cui al titolo III.
8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.
9. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di direttore responsabile qualora sia in possesso dei requisiti.

10. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di sorvegliante qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.

11. Nell'intestazione del Titolo II del Capo I del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽²⁰⁾, le parole «DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MINIERE» sono soppresse e l'articolo 24 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

⁽²¹⁾.

12. ⁽²²⁾.

13. ⁽²³⁾.

14. ⁽²⁴⁾.

15. ⁽²⁵⁾.

16. ⁽²⁶⁾.

17. ⁽²⁷⁾.

18. ⁽²⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Sostituisce l'art. 6, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

⁽¹⁹⁾ Sostituisce l'art. 27, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

⁽¹³⁾ Riportato al n. E/II.

⁽²⁰⁾ Riportato al n. E/II.

⁽²¹⁾ La parte omessa reca il nuovo testo dell'art. 24, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II, dove è stata inserita.

⁽²²⁾ Sostituisce l'art. 25, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

⁽²³⁾ Sostituisce l'art. 26, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

⁽²⁴⁾ Sostituisce l'art. 28, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

⁽²⁵⁾ Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 6, [D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886](#), riportato al n. E/IV.

⁽²⁶⁾ Sostituisce i commi 3, 4 e 5, [D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886](#), riportato al n. E/IV.

⁽²⁷⁾ Sostituisce i commi 7 e 8, [D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886](#), riportato al n. E/IV.

⁽²⁸⁾ Sostituisce il comma 1 dell'art 7, [D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886](#), riportato al n. E/IV.

21. Lavoratori competenti.

1. Fermo restando, per i lavori in sotterraneo, il disposto dell'articolo 160 del [*decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*](#) ⁽²⁰⁾, il datore di lavoro stabilisce, per ciascun posto di lavoro occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari, tenuto conto anche dei turni per i lavori più gravosi, in possesso della capacità, dell'esperienza e della formazione specifiche per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

(20) Riportato al n. E/II.

22. Istruzioni scritte.

1. Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili a tutti i lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza, nonché sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.

23. Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose.

1. Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori.

2. L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.

24. Lavoratori portatori di handicap.

1. Ove necessario, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori portatori di handicap; tale obbligo vige in particolare per le porte, i passaggi, le scale, le docce, i lavabi, i gabinetti ed i posti di lavoro da essi utilizzati o occupati direttamente.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica a luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1995; in tale caso devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

25. Infortuni ed incidenti.

1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.
2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro.
3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.
4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.
5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.
6. È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.
8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

26. Inchieste sugli infortuni.

1. Il funzionario dell'autorità di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attività in mare, accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante, dei testimoni e dell'infortunato.
2. Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorità di vigilanza all'autorità giudiziaria, copia della documentazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere nel caso di minerali di prima categoria e alla regione nel caso di sostanze minerali di seconda categoria e di risorse geotermiche di interesse locale.
3. In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3, primo periodo dell'articolo 25 a meno che non provvedano altrimenti l'autorità giudiziaria o l'autorità di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumità, lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo del

funzionario dell'autorità di vigilanza competente che decide in merito, solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è fatta salva la possibilità per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate.

27. Infortuni in mare.

1. Per le attività estrattive che si svolgono in mare, qualora l'infortunio riguardi personale imbarcato con contratto di arruolamento sulle navi e sui mezzi nautici impiegati nei lavori, deve essere presentata denuncia di infortunio anche all'autorità marittima competente, nei termini, nei modi e per gli effetti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#) ⁽²⁹⁾, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 54 dello stesso decreto.

2. Ove l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta dal Comandante; deve essere altresì fatta dal Comandante la denuncia degli infortuni riguardanti i componenti dell'equipaggio marittimo avvenuti durante il corso delle operazioni minerarie, ma non a causa di queste.

3. Gli infortuni sono altresì annotati sul registro di piattaforma.

4. Restano ferme le norme riguardanti le inchieste sugli infortuni della gente di mare di cui al Titolo V del [regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200](#), e sui sinistri marittimi di cui alla Parte I, Libro IV, Titoli I e II del Codice della navigazione.

⁽²⁹⁾ Riportato al n. A/I.

28. Statistiche degli infortuni.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rilevazione, all'elaborazione ed alla pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori nell'industria estrattiva.

Capo IV - Attrezzature ed impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici

29. Misure di carattere generale.

1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative tecniche.

2. Se le attrezzature di cui al comma 1 sono poste in una zona che presenta o può presentare rischi d'incendio o di esplosione, esse devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo.
3. Ove necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguati e di sistemi di sicurezza intrinseca.
4. Le attrezzature e gli impianti meccanici devono avere resistenza adeguata, essere esenti da difetti manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.

30. Disposizioni specifiche.

1. Le attrezzature e gli impianti elettrici ed elettromeccanici devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente all'uso cui sono destinati.
2. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere progettati, installati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo; essi devono altresì essere rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni tecniche.
3. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere adatti al tipo di impiego e alla classe di rischio dell'area, nonché rispondere in particolare alle norme per l'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfera esplosiva di cui al [D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675](#) ⁽³⁰⁾ e al [D.P.R. 21 luglio 1982, n. 727](#) ⁽³⁰⁾, nonché alla [legge 17 aprile 1989, n. 150](#) ⁽³¹⁾, inerente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
4. Gli impianti di tipo speciale in quanto incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'articolo 83 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979](#) ⁽³²⁾.

⁽³⁰⁾ Riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.

⁽³⁰⁾ Riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.

⁽³¹⁾ Riportata alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.

⁽³²⁾ Riportato al n. E/IV.

31. Verifiche periodiche.

1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro 12 settembre 1959 ⁽³³⁾, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche

periodiche nel citato decreto n. 547 del 1955 ⁽³⁴⁾, nel citato decreto n. 128 del 1959 ⁽³⁵⁾ e nel citato decreto n. 886 del 1979 ⁽³²⁾.

2. I collaudi degli impianti e le verifiche di attrezzature e di impianti, di competenza dell'autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro.

3. Per le attività estrattive di minerali di seconda categoria di cui al comma 3 dell'articolo 2 del [regio decreto n. 1443 del 1927](#) ⁽³⁶⁾, le regioni hanno facoltà di incaricare, per le verifiche di cui al comma 2, gli uffici minerari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'articolo 62 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) ⁽³⁷⁾.

4. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519 ⁽³⁸⁾, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993, sono condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni.

5. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

⁽³³⁾ Riportato al n. A/VII.

⁽³⁴⁾ Riportato al n. A/II.

⁽³⁵⁾ Riportato al n. E/II.

⁽³²⁾ Riportato al n. E/IV.

⁽³⁶⁾ Riportato alla voce Miniere, cave e torbiere.

⁽³⁷⁾ Riportato alla voce Regioni.

⁽³⁸⁾ Riportato alla voce Sanità pubblica.

Capo V - Manutenzione

32. *Obblighi di manutenzione.*

1. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico.

2. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza.

33. Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza.

1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi, tenuti costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato d'efficienza.
 2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attività svolte.
-
-

34. Recipienti a pressione.

1. I recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed utilizzati con le necessarie cautele, secondo le norme ad essi relative.
 2. I recipienti a pressione sono soggetti alle verifiche e ai collaudi da parte dell'autorità di vigilanza con le modalità stabilite nel decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
 3. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate di riferimento, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.
-
-

Capo VI - Disposizioni tecniche

35. Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere.

1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.
 2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del [*decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*](#) ⁽³⁹⁾, la sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione.
 3. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 73, comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.
-

(39) Riportato al n. E/II.

36. Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 46 del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) ⁽⁴⁰⁾, e in deroga al primo comma dell'articolo 336 del [decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128](#) ⁽³⁹⁾, la miscelazione dei prodotti utilizzati per il caricamento dei fori da mina, nonché il caricamento stesso, possono essere effettuati con automezzi riconosciuti idonei dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 297 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽³⁹⁾, e conformemente alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'autorità di vigilanza.

2. I prodotti miscelati dai mezzi di cui al comma 1 debbono essere utilizzati solo nei fori da mina in prossimità dell'automezzo e non possono essere incartucciati o alienati.

(40) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(39) Riportato al n. E/II.

(39) Riportato al n. E/II.

37. Vie ed uscite di emergenza.

1. Ai luoghi di lavoro ubicati in superficie si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 13 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955](#) ⁽⁴¹⁾, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽⁴²⁾.

2. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza, in un punto di raduno o in area di sgombero sicuri.

3. Nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, i luoghi di lavoro delimitati da recinzione, i locali di alloggio e i locali di soggiorno devono avere almeno due uscite di emergenza distinte, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e che sboccano in una zona sicura, in un punto di raduno o in un'area di sgombero sicuri.

(41) Riportato al n. A/II.

(42) Riportato al n. A/XXXVIII.

38. Illuminazione naturale ed artificiale.

1. Le disposizioni dell'articolo 10 del [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303](#)

⁽⁴³⁾, come sostituito dall'articolo 33, comma 8, del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽⁴²⁾ si applicano ai luoghi di lavoro del settore estrattivo.

2. Restano ferme, per le attività in sotterraneo, le disposizioni dell'articolo 290 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁴⁴⁾.

3. Nelle attività condotte mediante perforazione le zone operative di controllo, le vie di emergenza, i punti di imbarco, le zone soggette a rischio devono essere illuminate costantemente; se i locali di lavoro sono occupati solo occasionalmente, tale obbligo è limitato al tempo in cui i lavoratori sono presenti.

⁽⁴³⁾ Riportato al n. C/I.

⁽⁴²⁾ Riportato al n. A/XXXVIII.

⁽⁴⁴⁾ Riportato al n. E/II.

39. Vie di circolazione ed aree con pericolo.

1. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955](#) ⁽⁴⁵⁾, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽⁴⁶⁾, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le attività condotte in sotterraneo.

2. Ove al luogo di lavoro abbiano accesso veicoli o macchinari, devono essere fissate specifiche regole di traffico.

⁽⁴⁵⁾ Riportato al n. A/II.

⁽⁴⁶⁾ Riportato al n. A/XXXVIII.

40. Luoghi di lavoro esterni.

1. Ai luoghi di lavoro esterni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 7, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955](#) ⁽⁴⁵⁾ e successive modifiche.

⁽⁴⁵⁾ Riportato al n. A/II.

41. Attrezzature igienico-sanitarie.

1. Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni degli articoli 37, 39 e 40 del

[decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956](#) ⁽⁴⁷⁾, come sostituiti dall'articolo 33 del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽⁴⁶⁾.

2. Ad ogni lavoratore deve essere consentita la possibilità di far asciugare i propri indumenti da lavoro.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 669 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁴⁴⁾, per i posti di lavoro ubicati in sotterraneo, i locali per i gabinetti e i lavabi di cui all'articolo 39 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956](#) ⁽⁴⁷⁾, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽⁴⁶⁾, possono essere ubicati in superficie.

(47) Riportato al n. C/I.

(46) Riportato al n. A/XXXVIII.

(44) Riportato al n. E/II.

(47) Riportato al n. C/I.

(46) Riportato al n. A/XXXVIII.

42. Norme applicabili.

1. Alle attività estrattive si applicano gli articoli 7, 9, 11 e 14 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956](#) ⁽⁴⁷⁾, come sostituiti dall'articolo 33 del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽⁴⁶⁾.

(47) Riportato al n. C/I.

(46) Riportato al n. A/XXXVIII.

TITOLO II

Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché agli impianti pertinenti di superficie

Capo I - Norme comuni

43. Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive.

1. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, fornisce strumenti per misurarne la concentrazione definendone le modalità di misurazione e, qualora preveda misurazioni automatiche o manuali, le modalità di registrazione e

conservazione dei valori misurati.

2. Il direttore responsabile provvede all'impiego delle apparecchiature di cui al comma 1, ai fini della misurazione automatica e continua delle concentrazioni di gas in luoghi specifici, nonché dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna.

3. Ferme restando le più specifiche disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁴⁴⁾, nelle zone esposte a rischi specifici d'incendio o d'esplosione è vietato fumare; è altresì vietato utilizzare in tali zone fiamme non protette, nonché effettuare lavori che comportino un rischio d'incendio o di esplosione, a meno che siano state adottate precauzioni sufficienti per prevenire lo sviluppo di tali fenomeni.

[\(44\)](#) Riportato al n. E/II.

44. Protezione contro il rischio di esplosione.

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XI del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁴⁴⁾, il datore di lavoro prende tutti i provvedimenti necessari per prevenire la formazione, l'accumulo e l'innesco di miscele esplosive.

[\(44\)](#) Riportato al n. E/II.

45. Protezione dalle atmosfere nocive.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁴⁴⁾, in caso di accumuli o di possibili accumuli di sostanze nocive nell'atmosfera, il datore di lavoro prevede misure adeguate per garantirne la soppressione alla fonte, oppure per estrarli o eliminarli in prossimità della fonte, oppure per diluire gli accumuli delle stesse, il sistema adottato deve essere in grado di evitare rischi per i lavoratori.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel Titolo IV del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽⁴⁶⁾, nelle zone ove i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere nocive per la loro salute, il datore di lavoro fornisce, in numero sufficiente, adeguati apparecchi di respirazione e, ove necessario, di rianimazione; in tali casi il datore di lavoro fa sì che sul luogo di lavoro sia presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di utilizzare tali apparecchi e che il materiale sia conservato in modo adeguato.

3. All'articolo 634 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁴⁴⁾, dopo le parole: «di cui ai seguenti articoli 635 e 636» sono aggiunte le parole: «e dell'atmosfera».

[\(44\)](#) Riportato al n. E/II.

(46) Riportato al n. A/XXXVIII.

(44) Riportato al n. E/II.

46. Misure generali per la protezione dai rischi di incendio.

1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innescò e la propagazione di incendi.
2. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) ⁽⁴⁸⁾ è esteso al settore estrattivo.

(48) Riportato al n. A/XXXVIII.

47. Trasporti.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁴⁹⁾, il direttore responsabile predispone le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e gli impianti di trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei conducenti, dei lavoratori che ne fanno uso o che si trovano in loro prossimità.
2. I mezzi meccanici di trasporto dei lavoratori devono essere messi in opera in maniera corretta ed utilizzati secondo istruzioni scritte del direttore responsabile.

(49) Riportato al n. E/II.

48. Attrezzature di salvataggio.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 535 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁴⁹⁾, il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio pronte all'uso e collocate in appositi locali, facilmente accessibili.
2. I lavoratori devono ricevere un addestramento adeguato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza.
3. Le attrezzature di cui al comma 1, devono essere oggetto di segnaletica conforme alla normativa vigente.

(49) Riportato al n. E/II.

49. Esercitazioni di sicurezza.

1. Il direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare al corretto uso di dette attrezzature.

50. Misure generali per le aree di deposito.

1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

51. Disposizioni particolari per gli impianti di superficie.

1. Agli impianti di superficie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del [*decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955*](#) ⁽⁵⁰⁾ e all'articolo 6 del [*decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956*](#) ⁽⁵¹⁾, come sostituite dall'articolo 33 del [*decreto legislativo n. 626 del 1994*](#) ⁽⁴⁸⁾.

2. I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, installati, gestiti e sottoposti a controlli e a manutenzione in modo tale da avere struttura e solidità confacenti al tipo d'impiego e resistere alle sollecitazioni di intensità prevedibile.

3. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza ed un volume tali da consentire ai lavoratori di svolgere la loro attività senza pregiudizio per la sicurezza, la salute o il benessere.

4. Le dimensioni della superficie libera sul posto di lavoro devono essere tali da consentire ai lavoratori libertà di movimento sufficiente per la loro attività nonché per l'esecuzione del proprio lavoro in condizioni di sicurezza.

(50) Riportato al n. A/II.

(51) Riportato al n. C/I.

(48) Riportato al n. A/XXXVIII.

52. *Coltivazione.*

1. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente.

2. Ferme restando le disposizioni del Capo II del Titolo IV del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁴⁹⁾, il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa, si attiene ai seguenti criteri:

a) i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata a consentire la circolazione del personale e l'operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilità sufficiente a sopportarne il peso, la loro sistemazione e manutenzione devono permettere il movimento delle macchine in condizioni di assoluta sicurezza;

b) in fase di scavo al piede delle fronti o dei cumuli devono essere evitate situazioni di instabilità.

(49) Riportato al n. E/II.

Capo III - Norme applicabili alle attività in sotterraneo

53. *Piani topografici dei lavori.*

1. ⁽⁵²⁾.

(52) Aggiunge un periodo all'art. 33, comma 1, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

54. *Vie di uscita.*

1. ⁽⁵³⁾.

(53) Sostituisce l'art. 41, comma 1, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

55. *Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo.*

1. Gli impianti in cui si eseguono lavori sotterranei devono essere predisposti, utilizzati, attrezzati e sottoposti a manutenzione in modo tale che il personale possa lavorare e circolare all'interno con il minimo rischio.

2. Le gallerie devono essere munite di segnaletica in modo da facilitare l'orientamento dei lavoratori.

56. *Armature di sostegno e stabilità dei terreni.*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 148 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁵⁴⁾, le armature per il sostegno delle gallerie, dei cantieri e di ogni altro scavo, devono essere realizzate in conformità a specifiche istruzioni scritte del direttore responsabile.

2. I luoghi di lavoro e le vie di transito cui hanno accesso i lavoratori devono essere regolarmente ispezionati per verificare la stabilità dei terreni e l'efficacia dell'armatura, che deve essere conseguentemente sottoposta a regolare manutenzione.

(54) Riportato al n. E/II.

57. *Ventilazione.*

1. ⁽⁵⁵⁾.

2. Il direttore responsabile attua i provvedimenti necessari per assicurare la stabilità e la continuità della ventilazione e per il controllo continuo della depressione dei ventilatori principali; a tal fine un allarme automatico deve segnalare anomalie impreviste.

(55) Sostituisce il comma 1 dell'art. 258, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

58. *Cantieri grisutosi.*

1. Le disposizioni del Titolo X del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁵⁴⁾ come modificato dal presente decreto sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

2. ⁽⁵⁶⁾.

3. ⁽⁵⁷⁾.

4. ⁽⁵⁸⁾.

(54) Riportato al n. E/II.

(56) Aggiunge due commi all'art. 423, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

(57) Sostituisce con un unico comma i primi tre commi dell'art. 440, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

(58) Sostituisce l'art. 575, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

59. Misure generali di tutela per le attività in sotterraneo.

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XIII del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁵⁴⁾, nelle zone esposte a sprigionamenti istantanei di gas, con o senza proiezioni di roccia, a colpi di massiccio o ad irruzioni d'acqua, l'attività lavorativa deve essere pianificata e condotta in modo da garantire per quanto possibile un metodo di lavoro sicuro e la sicurezza dei lavoratori.

2. Le disposizioni del Titolo XII del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁵⁴⁾ sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

3. L'impiego di materiali combustibili nei cantieri in sotterraneo deve essere limitato alla quantità strettamente necessaria.

4. Nelle attività estrattive di cui all'articolo 587 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁵⁴⁾, qualora sia necessario utilizzare fluidi per la trasmissione di energia meccanica, idrostatica ed idrocinetica, devono essere utilizzati, per quanto possibile, fluidi idraulici difficilmente infiammabili, per evitare il rischio di incendio e della sua propagazione, nonché il rischio dello sviluppo di gas nocivi; i fluidi idraulici devono essere conformi a specifiche condizioni di prova relative alla resistenza al fuoco nonché a criteri di sicurezza e di igiene; quando vengono utilizzati fluidi idraulici non conformi alle specifiche condizioni ed ai criteri di cui sopra, devono essere prese precauzioni supplementari per evitare il maggior rischio di incendio e di propagazione dell'incendio.

(54) Riportato al n. E/II.

(54) Riportato al n. E/II.

(54) Riportato al n. E/II.

60. Obblighi specifici per le attività in sotterraneo.

1. Il datore di lavoro prende i provvedimenti idonei ad individuare le zone a rischio di sprigionamento istantaneo di gas, con o senza proiezioni di roccia, colpi di massiccio o irruzione d'acqua, a proteggere i lavoratori nei cantieri che procedono verso o attraversano queste zone, a tenere sotto controllo detti rischi ed a prevenire ed individuare tempestivamente i fenomeni di surriscaldamento.

61. Misure preventive per l'evacuazione del personale.

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori apparecchi autorespiratori, da conservare in appositi locali vicino al posto di lavoro, e ne controlla l'efficienza.
2. I lavoratori devono essere addestrati all'uso degli apparecchi di cui al comma 1.

62. Controllo della presenza in sotterraneo.

1. Il direttore responsabile provvede affinché in ogni momento siano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in una miniera o in una cava sotterranea; l'elenco di tali persone deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorità di vigilanza competente.

63. Organizzazione del salvataggio.

1. Ferme restando le più specifiche disposizioni di cui ai Capo X del Titolo X nonché agli articoli 656, 657 e 658 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959](#) ⁽⁵⁴⁾, in ogni miniera o cava sotterranea, il datore di lavoro organizza un servizio di salvataggio appropriato per poter condurre rapidamente ed efficacemente un'azione adeguata in caso di gravi incidenti; tale organizzazione deve poter disporre, per intervenire in qualsiasi cantiere di coltivazione o di ricerca in sotterraneo, di un numero sufficiente di soccorritori addestrati e di materiale di salvataggio adeguato.

(54) Riportato al n. E/II.

TITOLO III

Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione

Capo I - Norme comuni applicabili alle attività di terraferma ed in mare

64. Campo di applicazione.

1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali:
 - a) le attività di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, attuata mediante perforazione;
 - b) le attività di prospezione e di ricerca finalizzate a tale coltivazione;
 - c) le attività di lavorazione e di stoccaggio delle materie estratte per renderle idonee alla commercializzazione, escluse le successive attività di trasformazione delle materie stesse,

relativamente ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 23 del [regio decreto n. 1443 del 1927](#) ⁽⁵⁹⁾, anche se ubicati al di fuori del perimetro delle concessioni;

d) le attività di stoccaggio in giacimento attuate mediante perforazione.

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere e delle cave.

[\(59\)](#) Riportato alla voce Miniere, cave e torbiere.

65. Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione.

1. [\(60\)](#).

2. [\(61\)](#).

[\(60\)](#) Sostituisce il comma 1 dell'art. 60, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

[\(61\)](#) Sostituisce l'art. 72, [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#), riportato al n. E/II.

66. Controllo dei pozzi.

1. Il titolare valuta la possibilità del verificarsi di eruzioni durante la perforazione e adotta le adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire tale rischio, stabilendo le misure di controllo del fango, nonché le misure di emergenza in caso di eruzione; tali attrezzature devono consentire la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. Il titolare può prevedere nel DSS l'uso parziale o il non impiego delle attrezzature di sicurezza nei soli casi di perforazioni intese allo sviluppo e alla coltivazione di giacimenti di caratteristiche già note quando egli esclude la possibilità di eruzioni.

2. [\(62\)](#).

3.